



*Comune di Terrapetrona*

*Provincia di Macerata*

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

---

## **AREA CONTABILE**

## **DETERMINAZIONE**

### **DEL RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

#### **REGISTRO GENERALE N. 291 DEL 24-10-19**

Oggetto: **COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019 (CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018).**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di ottobre, nel proprio ufficio.

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- Visto il D.Lgvo 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 04/07/1997, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Legge 15 maggio 1997 n. 127 – Approvazione regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi comunali.", e successive modifiche;
- Visto che il Sindaco con proprio decreto ha nominato il sottoscritto responsabile degli uffici e servizi;
- Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;  
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;  
Visto lo statuto comunale;  
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
Visto il regolamento comunale di contabilità;

Premesso che

- con deliberazione n. 8 del 15/3/2019 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 con i relativi allegati;
- con deliberazione n. 7 del 15/3/2019 il Consiglio comunale ha approvato la nota di aggiornamento del DUP per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione n. 31 del 19/3/2019 la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) per l'esercizio 2019;
- con deliberazione n. 16 del 30/04/2019 il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2018 con i relativi allegati;
- con deliberazione n. 8 del 13/3/2018 il Consiglio comunale ha approvato il programma triennale opere pubbliche per il triennio 2019-2021 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 15/3/2019 unitamente alla nota di aggiornamento del DUP;

Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
  - RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
  - RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

*“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell’esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).*

*La prima fase consiste nell’individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall’ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).*

*La seconda fase consiste nell’adozione dell’atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l’ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell’organo di revisione.*

*La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione.”*

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell’Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l’art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Visto l’art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il*

*corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";*

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2019;

Ricordato che il fondo dell'anno 2016 era pari a complessivi €. 19.471,19, come certificato dal Revisore dei Conti;

Visto l'art.67, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, il quale prevede che nell'unico importo consolidato delle risorse stabili ivi previsto, confluisce anche l'importo annuale delle risorse di cui all'art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004 (pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza).

Visto che la Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato sul proprio sito, nella sezione dedicate alle Faq sul conto annuale 2018, alcuni importanti chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 67 comma 1, in particolare:

*FAQ N.1 - 14 giugno 2019 (alte professionalità - 0.20%)*

*La prima delle domande pubblicate sul portale della Rgs riguarda ancora la maggiorazione **dello 0,20% del monte salari 2001** (per un ente che tale somma non l'ha mai inserita) in relazione alla **domanda 02P386** della tabella SICI<sup>1</sup>.*

*Dando ormai per appurato che tale somma **vada conteggiata nell'Unico importo consolidato 2017 previa rettifica del limite derivante dal fondo 2016**, il MEF richiama la necessità di applicare a detto importo, ai fini della rettifica del limite, le **medesime decurtazioni proporzionali** eventualmente effettuate ai sensi dell'art.1, comma 456 della legge 147/2013 ed ai sensi dell'art.1, comma 236 della legge 208/2015.*

*FAQ N.2 - 14 giugno 2019 (scheda SICI)*

*La domanda verte ancora sulla **compilazione della sezione 02P**; nello specifico si chiede se, a seguito della maggiorazione dovuta al conteggio dello 0,20% del monte salari 2001, sia necessario apportare una rettifica anche alla tabella 15 del Conto annuale 2016 e del Conto annuale 2017.*

*A tal proposito, il MEF evidenzia che **non è necessaria** – anche per motivi di economicità e minor aggravio di lavoro – la **rettifica dei dati trasmessi fino all'anno 2017**.*

*È solo **necessaria l'annotazione, nell'ambito della scheda SICI del Conto Annuale 2018**, della specifica **rettifica apportata al limite 2016** unitamente all'**indicazione della certificazione** operata dall'organo di controllo (cfr. nota RGS-MEF prot. 256170 del 13.12.2018).*

*In definitiva, con il conto annuale 2018, si **procede ufficialmente ad una sorta di "sanatoria"** anche per gli anni pregressi, senza la necessità di ulteriori rettifiche sui precedenti Conti annuali.*

Riassunto il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, al fine di verificare i limiti per l'anno 2019 nel prospetto allegato al presente atto, in particolare si dà atto che:

- il fondo certificato dall'organo di revisione per l'anno 2016 ammonta ad €. 19.471,19;
- a tale importo va aggiunto lo 0,2% del monte salari 2001 per un importo di €. 356,42;
- quindi il fondo rideterminato per l'anno 2016 è di €. 19.827,61, di cui €. 17.802,23 quali risorse stabili da inserire quale importo unico consolidato dal 1/1/2017 e €. 2.025,38 quale risorse variabili;

Infatti, in sede di quantificazione del fondo per la contrattazione decentrata per l'anno 2018 si è provveduto a quantificare e prevedere l'importo relativo allo 0,2% del monte salari 2001, salvo poi decurtare lo stesso, nell'attesa di chiarimenti in materia, al fine del rispetto del limite previsto dal DLgs. n. 75/2017;

Con i chiarimenti forniti dal MEF al Conto annuale 2018 è palese la possibilità di inserire tale somma sul fondo a partire dall'anno 2018, senza la necessità di provvedere a rettificare il fondo degli anni pregressi ed in considerazione che tale importo è stato inserito nella quantificazione del fondo 2018 regolarmente certificato dal revisore dei conti;

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”*.

Visto inoltre l'art. 67 comma 4 del CCNL il quale prevede che *“In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.”*;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 93 in data 26/09/2019, recante linee di indirizzo per la delegazione di parte pubblica, in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo 2019, con la quale in particolare è stato deliberato di includere nella costituzione del fondo per le risorse decentrate:

- le somme previste dall'art.67, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001 (art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004);
- le somme previste dall'art. 67 comma 4 del CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018 (1,2% monte salari 1997).

Visto il Regolamento per gli incentivi al personale ed il potenziamento del settore entrate ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 95 del 26/9/2019;

Ritenuto di provvedere alla quantificazione del fondo per gli incentivi al personale ed il potenziamento del settore entrate, come previsto dalla suddetta delibera, al fine dell'inclusione nel Fondo per la contrattazione decentrata 2019 (art. 67, comma 3, lett. C del CCNL 21/5/2018), dando atto che le somme non sono soggette al limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2019, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

Considerato che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2018 e che, sulla base dei dati di pre-consuntivo, il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2019;
- nell'anno 2018 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato complessivo dell'anno 2008, e che gli stanziamenti sul bilancio 2019 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Dato atto che:

- nel corso dell'anno 2018 si sono verificate n. 2 cessazioni di personale con decorrenza 30.06.2018 e 28.12.2018, che permettono l'incremento della parte stabile per la quota retribuzione d'anzianità ed assegno ad personam dal 2019 (art. 67 comma 2 lett. C);
- la parte stabile è incrementata per il 2019 degli importi previsti dall'art. 67 comma 2 lett. B);
- la parte stabile è incrementata, a decorrere dal 31.12.2018, a valere dall'anno 2019, di un importo, su base annua, pari a euro 83,20 di personale destinataria del CCNL del 21.5.2018, in servizio alla data del 31.12.2015 (art. 67, comma 2 lett. A) (personale a tempo indeterminato e determinato, come da chiarimenti Aran);
- la parte stabile è incrementata della 0,20 del monte salari 2001 all'art.32, comma 7, del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 22.1.2004 (come sopra meglio chiarito);
- che nella definizione delle risorse variabili per l'anno 2018: sono state inserite le somme previste dall'art. 67 comma 4 (pari all'1,2% del monte salari anno 1997), le quali saranno, in sede di contrattazione integrativa, destinate all'integrazione della componente variabile di cui al comma 3;

Dato atto che il Fondo per la remunerazione del lavoro straordinario per l'anno 2019 è pari ad €. 2.060,00, quindi in misura pari al fondo determinato per gli anni 2016, 2017 e 2018;

Rilevato che l'art. 68, c. 1, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali

risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2019, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 562, L. n. 296/2006;

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2019;

Evidenziato che non sono ancora esattamente conosciute le economie dell'anno 2018 da riportare sul 2019 poiché non tutte le indennità di competenza dei dipendenti sono state erogate alla data odierna;

Richiamata la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, che ritiene che nel concetto di "*trattamento accessorio*" oggetto di eventuale decurtazione si debbano includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;

Visto inoltre l'art. 67, comma 7, del CCNL 21/5/2018 il quale prevede che "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.";

Visto l'art. 11-bis comma 2 del D.L. 135/2018, convertito in legge 12/2019, il quale ha introdotto la possibilità, per i Comuni senza dirigenza, di incrementare le risorse destinate a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di P.O. senza tener conto delle limitazioni al salario accessorio di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017, purché tali incrementi siano imputati alle quote assunzionali disponibili;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 56 del 21/5/2019 con la quale si è provveduto alla rideterminazione dei compensi spettanti alle P.O. a titolo di retribuzione di posizione e di risultato, come previsto dall'art. 15, comma 2, del CCNL del 21/5/2018;

Dato atto che per le somme destinate dall'Ente alla retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzata sono riportate nell'allegato al presente atto;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 33 del DL. 34/2019 che ha modificato le modalità di calcolo delle capacità assunzionali dei Comuni;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

## **D E T E R M I N A**

- 1) di costituire, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2019, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017, nell'ammontare complessivo di € 22.592,50, al netto della decurtazione del fondo per superamento limiti (d.lgs. 25,5,2017 n. 75 - art. 23 comma 2), di cui risorse stabili per €. 20.514,19 e risorse variabili per €. 2.078,31, come da prospetto "*Fondo risorse decentrate - anno 2019*", allegato al presente atto (allegato 1) ;
- 2) di costituire, ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018 e del relativo regolamento comunale, il fondo per gli incentivi al personale ed il potenziamento del settore entrate, per l'anno 2019, quantificato in €. 600,64, come allegato al presente atto (allegato 2) di cui:
  - il 90% del fondo per incentivi al personale: €. 540,58, di cui €. 407,31 per compensi da inserire nel Fondo risorse decentrate 2019 – parte variabile ed €. 133,27 quali oneri riflessi a carico dell'Ente;
  - il 10% del fondo destinato al potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Tributi: €. 60,06;
- 3) Di dare atto che il Fondo risorse decentrate per l'anno 2019 è comprensivo delle differenze tra gli incrementi a regime delle posizioni economiche di cui all'art. 67, comma 2 lett. b), come da allegato al presente atto (allegato 3);
- 4) Di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2019 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;

- 5) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2019 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2019 relativi alla spesa del personale;
- 6) Di attestare che il Fondo per la remunerazione del lavoro straordinario per l'anno 2019 è pari ad €. 2.060,00, quindi in misura pari al fondo determinato per gli anni 2016, 2017 e 2018, e di impegnare la relativa spesa al cap. U. 2448 del corrente bilancio 2019;
- 7) Di attestare che le somme destinate alla retribuzione di posizione e di risultato rispettano quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 e la previsione dell'art. 15 comma 4 del CCNL, nonché quanto previsto dall'art. 11-bis comma 2 del D.L. 135/2018, convertito in legge 12/2019, come riportato nella tabella allegata al presente provvedimento (allegato 4);
- 8) Di allegare inoltre al presente provvedimento la scheda di destinazione delle risorse decentrate al fine della corretta quantificazione e destinazione delle stesse in sede di contrattazione decentrata (allegato 5);
- 9) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2019, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2020, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile.
- 10) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2019 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV).
- 11) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 12) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Girolami Luigino

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 25-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Girolami Luigino

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20-11-2019 al 05-12-2019

Li 20-11-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to APPIGNANESI GIULIANA

---

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Girolami Luigino

---